

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ATTRAVERSO
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 109\98 E S.M.**

- Art.1 Prestazioni sociali agevolate
- Art.2 Tipologia delle prestazioni sociali agevolate
- Art.3 + Presentazione della domanda
- Art.4 Verifica dei requisiti
- Art.5 Definizione del nucleo familiare
- Art.6 Formula per la determinazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali Agevolate e delle tariffe a carico dell'utenza
- Art.7 Misure di contrasto alla povertà
- Art.8 Assistenza domiciliare
- Art.9 Contributo a sostegno della domiciliarità
- Art.10 Trasporto disabili gravi
- Art.11 Trasporto intercomunale disabili gravi
- Art.12 Contributo sostitutivo del trasporto disabili gravi
- Art.13 Attività di socializzazione a favore di minori
- Art.14 Interventi a sostegno del diritto allo studio
- Art.15 Inserimento presso strutture
- Art.16 Controlli
- Art.17 Albo beneficiari provvidenze di natura economica
- Art.18 Norme finali

ART. 1 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Per la fruizioni delle prestazioni sociali agevolate il Comune stabilisce diverse soglie di accesso per ogni singolo servizio.

Per PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE si intendono le prestazioni, i servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Per l'erogazione di tali prestazioni si applicano le seguenti disposizioni di legge.

Dlgs 109/98 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 449 del 25/12/97” e succ. modificazioni.

DPCM 221 del 7/05/99 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”; modificato dal DPCM 242/2001.

DPCM 452 del 21/12/2000 “Regolamento recante disposizioni per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità”.

DPCM 18/05/2001 “Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del Dlgs 109/98 e succ. mod.”

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Gli interventi sociali per i quali è prevista l'applicazione dl presente regolamento sono i seguenti:

- a) misure di contrasto alla povertà;
- b) assistenza domiciliare ad anziani, disabili, nuclei familiari in difficoltà
- c) contributo a sostegno della domiciliarità
- d) trasporto e accompagnamento disabili gravi
- e) contributo sostitutivo del trasporto disabili gravi
- f) attività di socializzazione per minori
- g) interventi al sostegno del diritto allo studio

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I cittadini interessati a ottenere prestazioni sociali agevolate devono presentare apposita domanda presso l'ufficio comunale competente corredata da attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità.

L'attestazione ISEE serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante che richiede la prestazione sociale agevolata, che deve essere annualmente rinnovata e che vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Qualora la condizione economica e familiare del richiedente abbia subito mutamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Dlgs 109/98 è necessario presentare una nuova attestazione.

Le risultanze della nuova certificazione acquistano efficacia ai fini della prestazione sociale agevolata al momento della presentazione della stessa.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 – VERIFICA DEI REQUISITI

Laddove sussistono ragioni di sicurezza sociale, tutela sanitaria e/o provvedimenti dell'autorità giudiziaria il Comune ha l'obbligo di intervento.

Tali interventi non sono subordinati alla preventiva presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui precedente art. 3.

Il servizio sociale verifica successivamente il requisito economico onde procedere all'eventuale recupero della spesa sostenuta, ai sensi del presente regolamento.

ART. 5 – DEFINIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 1 bis del DPCM 7/05/99 n. 221 così come modificato dal DPCM 4/04/01 n. 242.

Il Comune non si avvale della facoltà data dall'art. 3 c.2 del Dlgs 109/98 così come modificato dal Dlgs 130/2000, di assumere quale unità di riferimento una diversa composizione del nucleo familiare.

ART. 6 -FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E DELLA TARIFFA A CARICO DELL'UTENZA

Per garantire che la prestazione agevolata venga erogata nella misura il più possibile aderente alla situazione reale, viene adottata la seguente formula:

$$\frac{\mathbf{A} + \mathbf{B} \times \mathbf{D}}{\mathbf{C}}$$

dove si intende:

A = parametro riferito al numero effettivo dei componenti il nucleo familiare, come da tabella 2 del Dlgs 109/98 e succ. modificazioni.

B = eventuali maggiorazioni individuate dalla medesima tabella 2

C = coefficiente tratto dalla tabella 2 e riferito al "nucleo familiare tipo" individuato dal Comune in funzione della tipologia di prestazione resa.

D = valore convenzionale stabilito dal Comune in funzione della tipologia della prestazione resa.

I valori **C** e **D** vengono specificati nei successivi articoli.

Il risultato ottenuto dalla suddetta formula, confrontato con l'ISEE calcolato dall'INPS determina:

1. l'accesso alla prestazione sociale per quelle prestazioni per le quali non è prevista una compartecipazione economica a carico dell'utenza. Ovvero: se l'ISEEE è superiore al risultato della formula non si ha diritto all'accesso, se è pari o inferiore, la prestazione viene concessa.

2. La tariffa a carico dell'utenza per quelle prestazioni per le quali è prevista una compartecipazione economica a carico dell'utenza stessa differenziata in base alla situazione economica .

ART. 7 – MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Consistono in interventi economici continuativi ed UNA TANTUM a sostegno del reddito a fronte di un progetto volto a valorizzare le capacità e le potenzialità dell'utente.

Il contributo continuativo non può essere superiore a 258,00 Euro mensili.

Il contributo straordinario non può essere superiore a 1033,00 Euro l'anno e può essere erogato in tempi diversi.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso al contributo.

La quantificazione ed i tempi di erogazione dei suddetti contributi, fermi restando i limiti suddetti, è determinato dalla valutazione sul singolo caso svolta e relazionata dal Servizio Sociale competente e subordinati al progetto che si intende attivare.

Le seguenti formule fanno riferimento a due diversi nuclei familiari :

Nucleo composto da persona sola: $A + B \times \frac{5100,00}{1}$

Altri nuclei: $A + B \times \frac{5700,00}{2,46}$

ART. 8– ASSISTENZA DOMICILIARE

Consiste in interventi volti a favorire la permanenza al domicilio delle persone anziane, dei disabili o minori in difficoltà.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione della compartecipazione economica a carico dell'utenza.

.La formula per l'accesso alle prestazioni è la seguente:

$A + B \times 5.700,00$

C

Quindi

risultato della formula + 1: al 100% della tariffa = risultato ISEE Inps : (X-100)

dove (X-100) rappresenta la percentuale di tariffa che viene posta a carico del richiedente. La tariffa oraria a carico dell'utenza tenuta a compartecipare alla spesa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale del Comune capofila di Distretto, sentita la Conferenza di Distretto e, comunque, con un incremento annuo non superiore alla variazione dell'indice ISTAT.

ART. 9– CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

Possono accedere a tale prestazione sociale agevolata le persone anziane o disabili con invalidità riconosciuta al 100% , per le quali si renda necessario intervenire con prestazioni economiche volte a favorire la permanenza presso il proprio domicilio e per le quali risulti insufficiente l'intervento di assistenza domiciliare erogata direttamente dal comune con personale dipendente o convenzionato. Per l'erogazione dei contributi sostitutivi la quantificazione è determinata dai costi connessi al piano individualizzato d'intervento concordato con i Servizi Sociali, Sanitari e l'utente e i parenti e i parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C.

Il Comune interviene, in via sussidiaria, rispetto ai soggetti obbligati. L'intervento economico non può essere superiore all'importo dell'indennità di accompagnamento.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione sociale agevolata e la formula per l'accesso alle prestazioni è la seguente:

$$\underline{A + B \times 6200,00}$$

C

ART. 10 – TRASPORTO DISABILI GRAVI

La prestazione sociale consiste in interventi di accompagnamento e trasporto rivolti a disabili gravi infra sessantacinquenni, volti a favorire la frequenza di centri riabilitativi, di agenzie di formazione e la mobilità verso il luogo di lavoro.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione della compartecipazione economica ai costi del servizio da parte dell'utenza.

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione agevolata è la seguente:

$$\underline{A + B \times 9.700,00}$$

C

Quindi

risultato della formula + 1: al 100% della tariffa = risultato ISEE Inps : (X-100)

dove (X-100) rappresenta la percentuale di tariffa che viene posta a carico del richiedente

ART. 11 – TRASPORTO INTERCOMUNUALE DISABILI

Il servizio denominato "Trasporto Intercomunale Disabili" prevede il trasporto giornaliero di giovani disabili residenti nei territori dei Comuni di Busalla, Casella, Ronco Scrivia e Savignone (convenzionatisi per il suo espletamento), sino ai Centri Diurni siti al di fuori della Valle Scrivia.

Per la fruizione di tale servizio, che è attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, è prevista la corresponsione da parte dell'utenza di una tariffa mensile, il cui importo verrà proposto dal Comitato di Gestione ed adottato annualmente da tutti i Comuni convenzionati e non sarà soggetta a calcolo ISEE.

ART. 12 – CONTRIBUTO SOSTITUTIVO AL TRASPORTO DISABILI

Nei casi in cui o per le caratteristiche del progetto individuale o per una maggiore economicità ed efficienza del servizio, si ravvisi la necessità di favorire l'espletamento del trasporto-accompagnamento del disabile da parte del nucleo familiare, i soggetti di cui all'articolo 11, e per i casi in esso contemplati, possono accedere ad un contributo sostitutivo.

Per l'erogazione dei contributi sostitutivi la quantificazione è determinata nel piano individualizzato di intervento concordato con i servizi sociali, sanitari e l'utente, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La formula per il calcolo del contributo è la seguente:

$$\frac{A + B \times 9700,00}{C}$$

quindi

risultato della formula + 1: al 100% della tariffa = risultato ISEE Inps : (X-100)

dove (X-100) rappresenta la percentuale di tariffa che viene posta a carico del richiedente

ART. 13- ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI

Consistono in attività educative erogate sia all'interno di centri di socializzazione sia attraverso iniziative esterne programmate dal servizio, volte a favorire la crescita psico-fisica del minore nonché la prevenzione di comportamenti devianti.

l'ISE è impiegato ai fini della determinazione della partecipazione economica ai costi del servizio da parte dell'utenza. La formula per il calcolo della quota a carico dell'utente è la seguente:

$$\frac{A + B \times 6.200,00}{C}$$

quindi

risultato della formula + 1: al 100% della tariffa = risultato ISEE Inps : (X-100)

dove (X-100) rappresenta la percentuale di tariffa che viene posta a carico del richiedente.

ART. 14- INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi previsti da leggi statali e regionali a sostegno del diritto allo studio , appositamente finanziati.

L'ISE impiegato ai fini della determinazione dell'accesso a tali prestazioni sociali agevolate è determinato caso per caso dalla legge istitutiva o dai regolamenti di attuazione.

ART. 15- INSERIMENTO IN STRUTTURE

L'accesso dei disabili gravi e degli anziani residenti sul territorio comunale a strutture residenziali è disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

ART. 16- CONTROLLI

Per l'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nell'attestazione ISEE di cui all'art. 3 del presente regolamento, vengono adottate le modalità operative applicate nel Comune Capofila di Distretto.

ART. 17- ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

- 1) Il comune, adempiendo a quanto stabilito dal DPR n.118/2000 provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
- 2) Per ciascun soggetto iscritto nell'Albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza;
 - b) disposizione di legge o di regolamento, in base al quale la concessione è stata effettuata;
 - c) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
 - d) importo concesso;

Nella redazione dell'Albo ed in particolare nella indicazione delle finalità della concessione viene tenuto conto dei divieti e delle limitazioni e del principio di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguiti dal D.Lgs. 196/93 , per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

- 3) Il Comune assicura la consultazione dell'Albo da parte di tutti i cittadini nelle forme di cui all'art. 10 del Dlgs 267/2000 con la massima facilità di accesso: rende nota la pubblicazione dell'Albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'Albo Pretorio e l'istituzione di sistemi di accesso telematici.

ART. 18- NORME FINALI

Il presente Regolamento si propone come strumento per disciplinare l'applicazione dell'ISEE in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate, derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione è commisurata ad una valutazione della situazione economica.